

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI 4AIM SICAF S.P.A.**

del 12 aprile 2024 in prima convocazione e del 16 aprile 2024 in seconda convocazione

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea per approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 di 4AIM SICAF S.p.A. ("**Società**" o "**4AIM**"). Il bilancio di esercizio è comprensivo della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.

L'esercizio al 31 dicembre 2023 chiude con una Euro 5.864.770 per perdita dell'esercizio, di cui Euro 5.930.886 imputabili al Comparto 1 MTF.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, la relazione dei Sindaci e della Società di revisione, presso la sede legale e sul sito *internet* della Società, a disposizione di chi desideri prenderne visione.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione all'argomento all'Ordine del Giorno in esame, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

– proposta di deliberazione –

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di 4AIM SICAF S.p.A.:

- esaminato il progetto del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, corredato dalla Relazione sulla Gestione degli Amministratori;*
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;*
- udite e approvate le rettifiche descritte dal Presidente;*

DELIBERA

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, che evidenzia una perdita d'esercizio di Euro 5.864.770, del che provvederà la presente assemblea con successiva deliberazione;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato in via disgiunta – ogni potere occorrente per depositare l'approvato bilancio presso il competente Registro delle Imprese, provvedendo agli altri adempimenti di legge."*

1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2446 cod. civ. Delibere inerenti e conseguenti.

Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e alle osservazioni del Collegio Sindacale che saranno messe a disposizione degli azionisti entro il termine di cui all'art. 2446 cod. civ..

2. Modica degli articoli 17, 21, 22 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al **secondo punto** all'Ordine del Giorno di parte straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per dare approvazione alle modifiche dei seguenti articoli dello statuto sociale della Società: (i) art. 17 dello statuto sociale per introdurre la facoltà della Società di tenere le assemblee, ordinarie e straordinarie, esclusivamente tramite il rappresentante designato, come previsto dall'art. 135-*undecies*.1 del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e/o di tenere le assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione nell'avviso di convocazione; (ii) artt. 22 dello statuto sociale in virtù dell'entrata in vigore del nuovo art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, intervenuta il 4 dicembre 2023, e della conseguente soppressione della previsione secondo la quale l'amministratore indipendente deve essere "*scelto tra i candidati che non siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor*"; (iii) art. 21 dello statuto sociale per introdurre la facoltà della Società di tenere le riunioni del consiglio di amministrazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione nell'avviso di convocazione e per apportare ulteriori modifiche di allineamento.

Modifiche all'articolo 17 dello statuto sociale

Come noto, al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee delle società nel contesto della pandemia da COVID-19, il legislatore ha approvato il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ("**Decreto**"), convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. In particolare, l'articolo 106 del Decreto ha riconosciuto a tutte le società, per il periodo dell'emergenza pandemica, la possibilità, anche in deroga alle disposizioni statutarie, di prevedere che gli aventi diritto intervengano in assemblea "*esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF*" al quale "*possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF*".

L'efficacia della citata disposizione è stata più volte prorogata dal legislatore e, da ultimo, dall'art. 11 della Legge 5 marzo 2024, n. 21 recante "Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti, sino al 30 aprile 2024", sino al 31 dicembre 2024.

In aggiunta, la citata previsione ha introdotto il nuovo art. 135-*undecies*.1 TUF (in vigore dal 27 marzo 2024) che riconosce la facoltà per le società di prevedere nel proprio statuto che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF. L'art. 135-*undecies*.1 TUF si applica anche alle società con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, quale Euronext Growth Milan.

La Società si è avvalsa delle facoltà riconosciute dal Decreto per lo svolgimento delle assemblee dei soci tenutesi nel corso dei precedenti esercizi. In tali occasioni, la Società ha potuto constatare il significativo contributo della figura del rappresentante designato nell'efficiente e ordinato svolgimento delle attività preliminari e dei lavori assembleari, che ha consentito anche una più ampia partecipazione dei soci alle deliberazioni grazie al ricorso a tale figura.

Alla luce delle recenti esperienze assembleari, il Consiglio di Amministrazione ha valutato opportuno proporre all'Assemblea di modificare l'articolo 17 dello Statuto, per prevedere espressamente la possibilità per la Società di designare il c.d. "rappresentante designato" di cui all'articolo 135-*undecies* del TUF, così garantendo ai soci un efficace e pratico strumento di partecipazione al voto.

Inoltre, si propone di introdurre la possibilità che l'Assemblea si svolga anche esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione, come consentito dal quarto comma dell'art. 2370 cod. civ. (art. 17); parimenti, si propone di introdurre la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si svolgano anche esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione, come consentito dal quarto comma dell'art. 2388, comma 1 cod. civ.

Nella tabella che segue vengono messi a confronto il testo dello Statuto vigente ed il nuovo testo proposto, evidenziando nel nuovo testo, le parti aggiunte:

Testo vigente	Testo proposto
<i>Articolo 17 – Intervento e voto</i>	Articolo 17 –Intervento e voto <i>[Invariato il resto]</i> Ai sensi dell’art. 2370, comma 4, cod. civ., l’intervento all’Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall’avviso di convocazione e con le modalità consentite dal presidente dell’assemblea. Nell’avviso di convocazione può essere stabilito che l’Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità e nei limiti di cui alla disciplina normativa e regolamentare tempo per tempo vigente, omettendo l’indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. La Società può avvalersi della facoltà di prevedere che l’intervento dei soci e l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.lgs. n.58/98 ("TUF"), ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente. Al rappresentante designato dalla Società possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del TUF, in deroga all’articolo 135-undecies, comma 4 del TUF.
<i>Articolo 21 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione</i>	<i>Articolo 21 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione</i> ... Ai sensi dell’art. 2388, comma 1, cod. civ., la partecipazione alle riunioni del Consiglio può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall’avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione. Nell’avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del

	Consiglio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. ...
--	---

Modifica dell'articolo 21 dello Statuto sociale

La modifica introdotta è volta a chiarire le modalità di calcolo della soglia ai sensi della quale una determinata operazione di investimento o disinvestimento del Comparto 1 è di competenza del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, materia riservata alla competenza dello stesso.

Nella tabella che segue vengono messi a confronto il testo dello Statuto vigente ed il nuovo testo proposto, evidenziando nel nuovo testo, in carattere barrato, le parti eliminate e in grassetto quelle aggiunte:

Testo vigente	Testo proposto
<i>Articolo 21 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione</i>	<i>Articolo 21 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione</i> <i>[Invariato]</i> Sono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione (le "Materie Riservate del Consiglio") le delibere aventi ad oggetto: (a) operazioni di investimento o disinvestimento del Comparto 1 su strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su mercati non regolamentati e definizione della relativa policy A) in misura pari o superiore al 5% del capitale della società target, da calcolarsi sulla base del numero di azioni ordinarie che rappresentano il capitale sociale; B) per importi che eccedano: (i) per singola operazione, Euro 750.000 (settecentocinquantamila); ovvero (ii) per più operazioni nel mese, Euro 3.500.000, fermi restando i limiti previsti nella politica di investimento della SICAF; (b) operazioni di investimento o disinvestimento del Comparto 2: A) nel capitale sociale di una singola impresa per una quota superiore al 19%

	(diciannove per cento) del valore <i>post money</i> di detto capitale sociale; B) tramite adesione a un singolo collocamento (o campagna) in misura superiore alla soglia definita dal Consiglio di Amministrazione; C) per importi che eccedano, per singola operazione, Euro 200.000,00 (duecentomila), fermi restando i limiti previsti in precedenza; (c) approvazione, modifica e integrazione del piano strategico e/o dei budget; (d) assegnazione di eventuali piani di incentivazione e/o stock option plan previamente deliberati dall'assemblea; (e) assunzione di indebitamento finanziario sotto qualsiasi forma, e.g., indebitamento bancario, leasing, sottoscrizione di finanziamenti soci, che non siano strumentali a operazioni d'investimento; (f) operazioni con parti correlate (così come definite ai sensi del Regolamento adottato dalla Consob con propria Delibera n. 17221/2010), escluse: (i) le operazioni con le società controllate e (ii) le operazioni di importo inferiore a Euro 50.000 (anche cumulate su base annua); (g) la sottoscrizione di qualsivoglia contratto di importo superiore ad Euro 250.000 (duecentocinquantamila); (h) esercizio dei diritti sociali nelle assemblee di eventuali società partecipate. <i>[Invariato]</i>
--	--

Modifiche all'articolo 22 dello Statuto sociale

In considerazione dell'entrata in vigore del nuovo art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, intervenuta il 4 dicembre 2023, e della conseguente soppressione della previsione secondo la quale l'amministratore indipendente deve essere "scelto tra i candidati che non siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor", si

propone di eliminare all'articolo 22 ogni riferimento alla necessità che i candidati amministratori indipendenti siano preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor ("**EGA**") della Società con rilascio di apposita dichiarazione da parte dello stesso EGA.

Nella tabella che segue vengono messi a confronto il testo dello Statuto vigente ed il nuovo testo proposto, evidenziando nel nuovo testo, in carattere barrato, le parti eliminate:

Testo vigente	Testo proposto
<i>Articolo 22 – Nomina e sostituzione degli amministratori</i>	<i>Articolo 22 – Nomina e sostituzione degli amministratori</i> [Invariato] Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) un <i>curriculum</i> contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati quali amministratori indipendenti.; (iii) un documento rilasciato dal Nominated Adviser della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della Società

Le modifiche proposte non danno luogo al diritto di recesso dei soci ai sensi e per gli effetti degli artt. 2437 e ss. cod. civ.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione all'argomento all'Ordine del Giorno in esame, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

– proposta di deliberazione –

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di 4AIM SICAF,

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

DELIBERA

1. *di modificare gli articoli 17, 21 e 22 dello statuto sociale, nel testo illustrato dal Consiglio di Amministrazione nella relazione illustrativa allegata al presente verbale;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o*

dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse, e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, ivi incluso il potere di procedere al deposito e all'iscrizione, ai sensi di legge, delle delibere assunte e del testo dello statuto sociale aggiornato, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente.

3. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5 del Codice Civile, per un importo massimo di complessivi Euro 20.000.000,00, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di Azioni Ordinarie 1 relative al Comparto 1 MTF. Modifica dell'articolo 7 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione vi ha convocato in Assemblea straordinaria per deliberare in merito alla proposta di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega ("**Delega**") da esercitarsi entro il periodo di 5 anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della delega stessa.

Oggetto della delega

Ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino a un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni, anche con esclusione del diritto di opzione.

Per le motivazioni meglio descritte nel seguito della presente relazione, la Delega che si propone di approvare avrà ad oggetto la possibilità di, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie: (i) da offrire in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, a pagamento, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi e il loro godimento, o (ii) da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, e comma 5, del Codice Civile.

L'esercizio della Delega dovrà avvenire entro il periodo di 5 anni dalla data della deliberazione.

La somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo complessivo di Euro 20.000.000,00, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo.

Motivazione della Delega e criteri per il suo esercizio

La Delega, nell'ampiezza dei termini proposti, consente di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di individuare di volta in volta l'operazione che meglio si adatta alle esigenze della Società di reperire le risorse finanziarie da utilizzarsi nell'ambito dell'attività della Società ed è volto a perseguire la relativa strategia di investimento, nonché di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie per cui sia opportuno agire con particolare sollecitudine, tenuto anche conto dell'alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari.

La Delega è dunque motivata dal fine di rispondere anche in modo efficiente, tempestivo ed elastico alle opportunità di rafforzamento patrimoniale che si presenteranno.

Oltre alla richiamata flessibilità in merito alla scelta dei tempi di attuazione, rispetto alla deliberazione dell'organo assembleare, lo strumento della Delega ha l'ulteriore vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso (incluso l'ammontare massimo dell'offerta e il prezzo di emissione degli strumenti finanziari oggetto della stessa, in linea con la miglior prassi per operazioni similari, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge) in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, riducendo tra l'altro il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'organo assembleare.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, si precisa che:

- l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del Codice Civile potrà avere luogo nei limiti del dieci per cento del numero di azioni preesistente, a condizione che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori

industriali che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima e che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale e il Consiglio di Amministrazione pubblichi una relazione da cui emergano le ragioni dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione, oggetto di pubblicità secondo quanto previsto ai sensi della medesima disposizione; si potranno così adottare modifiche del capitale sociale al fine di raccogliere celermente nuove risorse finanziarie o realizzare operazioni straordinarie da effettuarsi anche mediante la realizzazione di aumenti di capitale da liberarsi con conferimenti in natura.

- l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice Civile potranno avere luogo qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori industriali che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima.

Criteri di determinazione del prezzo di emissione e rapporto di assegnazione delle azioni

L'esercizio della Delega comprenderà anche la facoltà di fissare, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento, i destinatari dell'aumento di capitale e il rapporto di assegnazione in caso di aumenti in opzione agli aventi diritto della Società.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile (ove applicabile), il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettersi in esecuzione della Delega per l'aumento di capitale sarà determinato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo 4AIM e considerata la prassi di mercato per operazioni simili e l'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, nonché eventualmente facendo riferimento alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale, fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in tema.

I criteri e le motivazioni illustrati fissano dei principi esemplificativi ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nell'esercizio della Delega, fermo restando, ove applicabile, l'obbligo di illustrare con apposita relazione le ragioni e le caratteristiche di ciascuno degli aumenti di capitale deliberati dal Consiglio di Amministrazione stesso nell'esercizio della Delega in questione, oltre che il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in tema.

Durata della delega e tempi di esercizio

Si propone di stabilire che la durata della Delega sia pari a 5 anni a decorrere dalla data della delibera assembleare, e di stabilire che possa essere esercitata in una o più volte.

Ammontare della Delega

La somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo complessivo di Euro 20.000.000,00.

Godimento delle azioni di nuova emissione

Le azioni di nuova emissione rivenienti dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai relativi sottoscrittori pari diritti rispetto alle azioni ordinarie della Società già in circolazione alla data dell'emissione.

Modifica dello statuto sociale

Di modificare l'art. 7 dello statuto sociale introducendo le seguenti clausole transitorie:

"L'Assemblea straordinaria in data [●] ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, da esercitarsi in una o più volte entro il [●], per massimi complessivi Euro 20.000.000, comprensivi di sovrapprezzo, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, anche in forma scindibile ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, secondo periodo, e 5, c.c., nel rispetto dei criteri di legge, fermo restando che è facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire, in occasione di ciascun esercizio della delega, il numero di azioni di nuova emissione, il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione e la parte di prezzo da imputare a capitale sociale per ciascuna azione sottoscritta, purchè:

a) in caso di limitazione o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., il prezzo di sottoscrizione sia determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, c.c., tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo 4AIM e considerata la prassi di mercato per operazioni similari e l'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, nonché eventualmente facendo riferimento alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale, anche a livello internazionale, fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in tema;

b) in caso di limitazione o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., il numero di azioni di nuova emissione non sia superiore al dieci per cento del numero di azioni preesistente, e il prezzo di sottoscrizione corrisponda al valore di mercato delle azioni ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo c.c. e ciò sia confermato con le modalità di cui all'art. 2441, comma 4, terzo periodo c.c.;

c) in entrambe le ipotesi di limitazione o esclusione del diritto di opzione di cui sopra, la parte del prezzo di sottoscrizione da imputare a capitale sociale per ciascuna azione sottoscritta non sia inferiore ad euro 0,01 per azione e le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori industriali che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima".

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione all'argomento all'Ordine del Giorno in esame, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

– proposta di deliberazione –

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di 4AIM SICAF S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,

- esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta anche per le finalità di cui al combinato disposto degli artt. 2443, comma 1, ultimo periodo, 2441, commi 4, terzo periodo, e comma 5, c.c.

DELIBERA

- 1. di conferire delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di 5 anni (cinque) anni dalla data della presente delibera, e pertanto fino al [●] e fino a un importo massimo di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni), comprensivi di sovrapprezzo, nei termini e alle condizioni di cui alla "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione", introducendo nell'art. 7 dello Statuto Sociale la seguente clausola: "L'Assemblea straordinaria in data [●] ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, da esercitarsi in una o più volte entro il [●], per massimi complessivi Euro 20.000.000, comprensivi di sovrapprezzo, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, anche in forma scindibile ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, secondo periodo, e 5, c.c., nel rispetto dei criteri di legge, fermo restando che è facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire, in occasione di ciascun esercizio della delega, il numero di azioni di nuova emissione, il prezzo di*

sottoscrizione delle azioni di nuova emissione e la parte di prezzo da imputare a capitale sociale per ciascuna azione sottoscritta, purchè:

a) in caso di limitazione o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., il prezzo di sottoscrizione sia determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, c.c., tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo 4AIM e considerata la prassi di mercato per operazioni similari e l'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, nonché eventualmente facendo riferimento alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale, anche a livello internazionale, fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in tema;

b) in caso di limitazione o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., il numero di azioni di nuova emissione non sia superiore al dieci per cento del numero di azioni preesistente, e il prezzo di sottoscrizione corrisponda al valore di mercato delle azioni ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo c.c. e ciò sia confermato con le modalità di cui all'art. 2441, comma 4, terzo periodo c.c.;

c) in entrambe le ipotesi di limitazione o esclusione del diritto di opzione di cui sopra, la parte del prezzo di sottoscrizione da imputare a capitale sociale per ciascuna azione sottoscritta non sia inferiore ad euro 0,01 per azione e le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori industriali che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima";

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi dell'art. 2443 del codice civile - ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle presenti deliberazioni nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato sia per l'entrata in vigore delle deleghe come sopra prevista, sia per le modifiche statutarie derivanti dall'esercizio e dalla esecuzione delle deleghe stesse."

Milano, 28 marzo 2024

4AIM SICAF S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione

Alessandro Merenda